

Espulsione

Avviso:

dal 2 gennaio 2008, data di entrata in vigore del decreto legge 29 dicembre 2007, n. 249, la competenza a ricevere il ricorso avverso il decreto di espulsione, nonché la competenza in materia di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento nei cpt, non appartiene più al giudice di pace ma al tribunale in composizione monocratica.

1. Espulsione amministrativa: presupposti e modalità di esecuzione

L'espulsione amministrativa è disposta dal Ministro dell'interno o dal prefetto; il questore provvede all'esecuzione delle misure.

L'espulsione è disposta dal **Ministro dell'interno**, che informa preliminarmente il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri, **per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato**. Può essere adottata nei confronti dei titolari della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE, ai sensi dell'art. 9 TU), di coloro che godono della immunità diplomatica o consolare, dei rifugiati e degli apolidi, dei minori ecc., purché sia adeguatamente motivata la pericolosità dello straniero rispetto alla sicurezza dello Stato, e non semplicemente della sicurezza pubblica, come nel caso di soggetti implicati in attività di spionaggio o di terrorismo. Questa espulsione è immediatamente esecutiva (art. 13, comma 1, TU). È ammesso ricorso al Tar del Lazio, proponibile dall'estero dopo che l'espulsione è stata eseguita.

Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 155, recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale» ha introdotto una nuova misura di espulsione disposta dal **Ministro dell'interno o per sua delega dal prefetto**. Questo provvedimento può essere adottato nei confronti dello straniero responsabile di atti di terrorismo o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

Questa misura è eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta; non è richiesta alcuna convalida da parte del giudice ed il provvedimento può essere impugnato, solo dopo l'avvenuta esecuzione, davanti al tar competente per territorio e non, come nel caso dell'espulsione del Ministro ai sensi del comma 1 dell'art. 13, unicamente davanti al Tar di Roma.

L'art. 13, comma 2, TU, disciplina l'**espulsione disposta dal prefetto** che provvede, obbligatoriamente e senza alcun margine di discrezionalità, nei seguenti casi:

- lo straniero è entrato nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10 TU (art. 13, comma 2, lett. *a*, TU);
- nel caso di mancata richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi di permanenza nel territorio nazionale quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o è scaduto da oltre sessanta giorni (art. 13, comma 2, lett. *b*, TU). Ovvero nel caso di mancata comunicazione della presenza in Italia entro otto giorni dall'ingresso, nei casi in cui lo straniero non sia tenuto a richiedere il permesso di soggiorno ai sensi della legge n. 68 del 2007 (ingresso per soggiorni non superiori a novanta giorni per invito, affari, turismo o studio) o nel caso di omessa presentazione alla prefettura della comunicazione prevista dall'art. 27. Unica deroga è data dalla dimostrazione da parte dello straniero della sussistenza di una causa di forza maggiore che non ha consentito di richiedere il permesso di soggiorno entro gli otto giorni previsti dall'articolo 5;
- lo straniero è persona pericolosa per la sicurezza pubblica in quanto appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni contro la mafia) (art. 13, comma 2, lett. *c*).

Il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, in materia di ricongiungimento familiare, ha introdotto limiti al potere di espulsione del prefetto (nelle ipotesi sopra indicate alle lettere *a*) e *b*) nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, in quanto nell'adottare il provvedimento si deve tenere anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

La misura adottata dal prefetto è di norma immediatamente esecutiva e perciò il questore deve disporre l'accompagnamento dello straniero alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 3 e 4, TU). L'accompagnamento può essere eseguito solo dopo il giudizio di convalida del provvedimento del questore da parte del giudice di pace, al quale devono essere trasmessi i relativi atti entro 48 ore dalla adozione del provvedimento stesso (art. 13, comma 5-bis, modificato dal decreto legge 14 settembre 2004 n. 241).

Qualora l'espulsione sia disposta nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato dopo che il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, il provvedimento del prefetto reca l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla notifica, fatta salva la possibilità, anche in questi casi, di procedere all'accompagnamento immediato se il prefetto rileva il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione (art. 13, comma 5, TU). Non è altrettanto chiaro - perché la legge sul punto non è precisa - se nei confronti dello straniero che, avendo presentato la dichiarazione di soggiorno in luogo della richiesta del permesso di soggiorno ai sensi della legge n. 68 del 2007 e si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso, si debba procedere all'accompagnamento immediato oppure si debba applicare la misura con l'intimazione. Ragioni di equità indurrebbero a suggerire questa seconda soluzione.

Il decreto di espulsione deve essere comunicato allo straniero nella lingua da lui conosciuta o, se questo non è possibile, in lingua inglese, o francese, o spagnola.

Nota:

per l'allontanamento del cittadino extracomunitario familiare del cittadino dell'Unione europea o del cittadino italiano, si veda la scheda *Comunitari*.

2. Espulsione nei confronti dello straniero sottoposto a procedimento penale.

Possono ricorrere le seguenti situazioni:

- **lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere (art. 13, comma 3, TU).** Il questore, prima dell'esecuzione del provvedimento, deve richiedere il **nulla osta** all'autorità giudiziaria. Quest'ultima può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali giustificate solo dalla necessità di accertamento della responsabilità penale da parte di eventuali concorrenti nel reato o imputati per reati connessi oppure dall'interesse della persona offesa. L'esecuzione è quindi sospesa in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, ma non oltre quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta formulata dal questore. Trascorso inutilmente il periodo può procedersi all'accompagnamento alla frontiera, previa convalida della misura dell'accompagnamento da parte del giudice di pace. In questa fase il questore può adottare il provvedimento di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea;
- **lo straniero si trova in stato di custodia cautelare in carcere (art. 13, comma 3-ter, TU).** In questo caso una eventuale richiesta di nulla osta non obbliga il giudice ad attenersi alla procedura descritta nel precedente paragrafo; il giudice decide sul rilascio del nulla osta, anche d'iniziativa, con lo stesso provvedimento con il quale dispone la revoca o dichiara estinta la misura, dandone immediata comunicazione al questore;

- **lo straniero si trova in stato di arresto in flagranza o di fermo** (art. 13, comma 3-bis, TU). Il giudice, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato, rilascia, anche se non espressamente richiesto dal questore, il nulla osta all'atto della convalida.

Quando l'espulsione amministrativa viene eseguita nei confronti dello straniero sottoposto a procedimento penale, per il quale il giudice ha rilasciato il nulla osta (ovvero il provvedimento è dato per acquisito essendo decorsi i quindici giorni ai sensi del comma 3, penultimo periodo, dell'art. 13), la prova dell'avvenuta espulsione comporta la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, salvo che sia stato già emesso il provvedimento che dispone il rinvio a giudizio.

3. *Accompagnamento immediato, trattenimento e ordine del questore*

- Di norma il decreto prefettizio di espulsione è immediatamente esecutivo e perciò, se non sussistono impedimenti all'accompagnamento alla frontiera (l'eventuale mancanza del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, la necessità di procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti in ordine alla sua identità o nazionalità, all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero a causa dell'indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto) **il questore provvede mediante la forza pubblica, previa richiesta al giudice di pace della convalida del provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento**. Se l'esecuzione riguarda un provvedimento di espulsione adottato a seguito di diniego o revoca del permesso di soggiorno per motivi di famiglia e se, per tale fatto, pende il ricorso davanti al tribunale ordinario, la richiesta della convalida deve essere presentata al tribunale in composizione monocratica e non al giudice di pace (art. 1, comma 2-bis del decreto legge n. 141 del 2004). La richiesta è formulata immediatamente o comunque entro 48 ore (art. 13, comma 5-bis, TU). Il giudice di pace convalida o meno il provvedimento entro le 48 ore successive. Il giudice provvede alla convalida dopo aver sentito lo straniero alla presenza del difensore e se necessario di un interprete. Nelle more del procedimento di convalida lo straniero può essere trattenuto presso gli uffici della questura oppure avviato ad un CPT (centro di permanenza temporanea) (art. 13, comma 5-bis, mod. dal decreto legge n. 241 del 2004). Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde efficacia e lo straniero deve essere rilasciato.
- Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, o all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, o, infine, nelle more del rilascio del nulla osta, **il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino** (art. 14, comma 1, TU). La durata del trattenimento è di trenta giorni, prorogabili per altri trenta. Questa misura è adottata con un provvedimento formale del questore del luogo dove lo straniero è rintracciato (comunicato alla persona in lingua da lui conosciuta o, se non possibile, in lingua inglese, francese, o spagnola) solo a seguito dell'adozione del provvedimento di espulsione o di respingimento. Non sono perciò ammesse forme di coazione, con trattenimento nei centri, finalizzate alla identificazione ovvero alla predisposizione dei provvedimenti stessi. In questi casi, invece, può farsi ricorso ad altre strutture individuate dal prefetto, ai sensi dell'articolo 23 Reg. Il controllo sulla corretta applicazione della misura del trattenimento è affidato al giudice di pace al quale devono essere trasmessi tutti gli atti relativi ivi compreso il decreto del prefetto o del Ministro o il provvedimento di respingimento. Se il trattenimento è disposto per l'esecuzione di un provvedimento di espulsione adottato a seguito di diniego o revoca del permesso di soggiorno per motivi di famiglia e se, per tale effetto, pende il ricorso davanti al tribunale ordinario, la richiesta di convalida deve essere presentata al tribunale in composizione monocratica e non al giudice di pace (art. 1, comma 2-bis del decreto legge n. 141 del 2004).

Il giudice, sentito l'interessato con l'assistenza di un difensore, anche nominato d'ufficio, e con l'ausilio di un interprete quando necessario, procede alla convalida del provvedimento entro le quarantotto ore successive.

Se il giudice non convalida il provvedimento, lo straniero è immediatamente rimesso in libertà.

Avverso il decreto di convalida e di proroga è proponibile ricorso per cassazione.

- Quando non sia possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, **il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.** L'ordine è dato con provvedimento scritto e motivato, come stabilito da Cass. I, penale, n. 9121 del 15/03/2006, e reca l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione, consistenti nella reclusione da uno a quattro anni. Solo nel caso in cui l'espulsione sia stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato richiesto il rinnovo, la pena prevista è l'arresto da sei mesi ad un anno. **Nel caso della violazione dell'ordine impartito dal questore, punita con la reclusione da uno a quattro anni, la polizia giudiziaria deve procedere sempre all'arresto,** come previsto dall'art. 14 del testo unico, modificato dal decreto legge n. 241 del 2004. Nella seconda ipotesi, invece, non si procede all'arresto ma lo straniero inottemperante è segnalato in stato di libertà all'autorità giudiziaria. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera.

Qualora lo straniero, nonostante questo nuovo provvedimento di espulsione, venga ancora rintracciato in Italia, sarà punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, dell'art. 14 del testo unico (espulsione disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato richiesto il rinnovo) la pena consisterà nella reclusione da uno a quattro anni. In entrambi i casi è comunque obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo.

- I centri di permanenza temporanea sono strutture gestite dal Ministero dell'interno, dislocate prevalentemente in grandi città (Roma, Milano, Torino ecc.) o in aree dove è più consistente l'afflusso di clandestini (Puglia, Sicilia), che sono vigilate dalle forze dell'ordine in modo tale da impedire l'allontanamento degli stranieri trattenuti.

Nessuna sanzione è prevista nei confronti dello straniero che si allontana arbitrariamente dal centro, se non quella del ripristino della misura in caso di rintraccio.

Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in un luogo di cura, debba recarsi presso l'ufficio del giudice o presso la propria rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del passaporto o di analogo documento, è accompagnato a mezzo della forza pubblica.

4. Espulsione amministrativa: la violazione del divieto di rientro

Il decreto di espulsione dispone l'allontanamento dello straniero ed il divieto di fare rientro in Italia per un determinato periodo di tempo, salva espressa autorizzazione del Ministro dell'interno (art. 13, comma 13, TU). Questa disposizione non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere *ab*), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento familiare, come disposto dall'ultimo periodo del comma 13, introdotto dal D.lgs. n. 5 del 2007

Il divieto opera per un periodo di dieci anni che può essere ridotto, ma non per un periodo inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallo straniero durante la sua permanenza in Italia (art. 13, comma 14, TU). Qualora lo straniero rientri in Italia prima che sia scaduto il termine del divieto imposto con il provvedimento di espulsione è punito con la reclusione da uno a quattro anni. È obbligatorio l'arresto anche fuori della flagranza e si procede con il rito direttissimo, al quale segue un nuovo provvedimento di espulsione. Se lo straniero, nonostante la denuncia ed il nuovo provvedimento di espulsione, rientra ancora in Italia sarà punito con la reclusione da uno a quattro anni e non da uno a cinque anni come previsto dall'art. 13, comma 13-bis, poiché la norma è stata dichiarata incostituzionale con la

sentenza n. 466 del 2005. Anche in questi casi è obbligatorio l'arresto anche fuori della flagranza (art. 13, commi 13, 13-bis e 13-ter TU modificati dal decreto legge n. 241 del 2004).

5. Espulsione amministrativa: le garanzie difensive

Contro il decreto di espulsione emanato dal Ministro dell'interno è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è da ritenersi esperibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Avverso il decreto di espulsione del prefetto può essere presentato ricorso – che non ha efficacia sospensiva – al giudice di pace del luogo ove ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento, entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto. Se il provvedimento di espulsione è stato adottato a seguito di diniego o revoca del permesso di soggiorno per motivi di famiglia e se, per tale fatto, pende il ricorso davanti al tribunale ordinario, il ricorso deve essere presentato al tribunale in composizione monocratica e non al giudice di pace (art. 1, comma 2-bis del decreto legge n. 141 del 2004).

Il giudice decide entro venti giorni dalla data del deposito del ricorso che può essere proposto dall'estero per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente, lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di difensore, quest'ultimo è designato dal giudice secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. 271 del 1989. Ove necessario, il giudice nomina un interprete (art. 13, comma 8, TU). Avverso la decisione del giudice di pace è ammesso ricorso per cassazione (art. 13-bis TU).

6. Espulsione a titolo di misura di sicurezza

Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso (art. 15, TU).

A differenza dei provvedimenti descritti nei paragrafi precedenti, queste misure sono applicate dall'autorità giudiziaria ed eseguite dall'autorità di pubblica sicurezza dopo l'espiazione della pena. Poiché le disposizioni che disciplinano il trattenimento presso il centro di permanenza individuano nell'espulsione amministrativa l'unico titolo legittimo per il trattenimento stesso, l'espulsione a titolo di misura di sicurezza non può essere eseguita ricorrendo all'istituto di cui all'art. 14 TU. **Nel caso di violazione, da parte dello straniero espulso, del divieto di far ritorno nel territorio dello Stato, si applica la reclusione da uno a quattro anni e nei suoi confronti è obbligatorio procedere con l'arresto anche fuori della flagranza.**

7. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione

Anche l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione è di competenza dell'autorità giudiziaria ma, contrariamente alla misura descritta nel paragrafo precedente, può essere disposta dal giudice nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo trattarsi di condanna per uno o più delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a) del c.p.p. o dai delitti previsti dal TU e puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni. Altro presupposto è che lo straniero si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, TU (è entrato in Italia clandestinamente, è sprovvisto di permesso di soggiorno, è persona pericolosa per l'ordine o la sicurezza) e che il giudice ritenga di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena. Così, ad esempio, l'espulsione in esame non può essere disposta nei confronti dello straniero regolarmente soggiornante che non sia qualificabile pericoloso ai sensi della lettera c) del citato comma 2. Infine, lo stra-

niero deve essere in possesso del documento per l'espatrio e deve essere possibile eseguire immediatamente la misura, senza dover ricorrere al trattenimento presso un centro di permanenza temporanea (art. 16, comma 1, TU).

L'espulsione, anche se la sentenza non è irrevocabile, è eseguita dal questore con accompagnamento immediato alla frontiera.

La sanzione sostitutiva è revocata se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato. Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, TU, lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni e nei suoi confronti è sempre obbligatorio l'arresto anche fuori della flagranza.

L'espulsione a titolo di **sanzione alternativa alla detenzione** è una misura adottata nei confronti dello straniero detenuto – purché identificato – che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni purché non riferita ad uno o più delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a) del c.p.p. o dai delitti previsti dal TU. Così come nell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva, anche in questo caso la misura può essere adottata solo nei confronti dello straniero che si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 13, comma 2, TU.

Competente a disporre l'espulsione è il giudice di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

L'esecuzione del decreto di espulsione è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena. Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni e nei suoi confronti è sempre obbligatorio l'arresto anche fuori della flagranza.

L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non può essere disposta nei confronti dello straniero nei cui confronti operano i divieti di espulsione descritti nel paragrafo successivo.

8. Divieti di espulsione e di respingimento

L'articolo 19 TU elenca i casi in cui lo Stato non può espellere o respingere il cittadino straniero che si trova in particolari condizioni personali.

In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Il **divieto di espulsione**, salvo il provvedimento del Ministro dell'interno e la misura del respingimento, vige in favore delle seguenti categorie:

- stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
- stranieri in possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE ai sensi dell'art. 9 TU), salvo trattarsi di persona pericolosa per la sicurezza pubblica;
- stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, solo se questi sono di nazionalità italiana;
- donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono; questo divieto si estende anche al coniuge della donna;

- rifugiati, espellibili solo se costituiscono una seria minaccia per la sicurezza dello Stato e per l'ordine pubblico.

Quando lo straniero non può essere espulso il questore rilascia un permesso di soggiorno (art. 28 reg.):

- per minore età, previa comunicazione al Comitato per i minori stranieri, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;
- per integrazione sociale e civile del minore, quando il minore non accompagnato è stato ammesso ad un progetto di integrazione sociale, ai sensi dell'art. 32, comma 1- bis, del TU;
- per motivi familiari, nei confronti degli stranieri conviventi con il coniuge o con parenti entro il quarto grado di nazionalità italiana;
- per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio purché a questo provvedano, ed al coniuge;
- per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare protezione contro le persecuzioni.

Aggiornato al 2 gennaio 2008

